



# Comune di Selargius

*Città Metropolitana di Cagliari*

**AREA SOCIO/ASSISTENZIALE-AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E  
CONTABILITA' PERSONALE-CULTURA-  
SPORT E TURISMO**

**SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE**

**ALLEGATO "A"**

## **CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL COMUNE DI SELARGIUS PER TRE ANNUALITA' DIDATTICHE (2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023)**

### **ART. 1 – PREMESSA**

Il presente Capitolato Speciale disciplina i rapporti inerenti l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Scuola Civica di Musica tra:

- STAZIONE CONCEDENTE: Comune di Selargius – Ente Pubblico con sede in Selargius (CA), Via Istria n. 1;
- CONCESSIONARIO: soggetto aggiudicatario che sarà individuato mediante procedura negoziata di acquisizione di servizi sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016.

### **ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La presente concessione ha ad oggetto la gestione complessiva della Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed alle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale. Tutte le spese di gestione saranno a carico del concessionario, il quale sarà nella piena titolarità del diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto della concessione.

Per gestione complessiva della Scuola Civica di Musica si intende la gestione di tutta l'attività organizzativa, amministrativa, finanziaria, didattica ed artistica della Scuola Civica e in particolare:

- la predisposizione del progetto didattico dei corsi e del relativo piano annuale di offerta formativa, ove siano esplicitati gli obiettivi e l'indirizzo artistico, i contenuti e le metodologie didattiche, i corsi ed il relativo calendario nonché le iniziative e gli eventi che si intendono realizzare. La durata dei corsi annuali non dovrà essere inferiore alle 25 settimane di lezione;
- la gestione contabile, fiscale e tributaria della Scuola Civica di Musica nel suo complesso;
- l'individuazione e la remunerazione dei docenti e del Direttore artistico/didattico della Scuola Civica;

- la cura e la gestione delle iscrizioni degli utenti, degli incassi delle relative rette, nonché del recupero delle insolvenze, dei rapporti con gli utenti e con le famiglie degli utenti minorenni, dell'organizzazione e della pubblicizzazione dei corsi, delle iniziative e degli eventi;
- la custodia e la vigilanza dei locali comunali ove si svolgono i corsi e degli strumenti ivi presenti.

### **ART. 3 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO**

La Scuola Civica di Musica ha lo scopo di concorrere alla diffusione sul territorio dell'istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e dell'intera comunità e si propone inoltre di:

- fornire un servizio culturale e sociale stabile, in permanente contatto con le Istituzioni Scolastiche già operanti nel territorio, favorendo lo sviluppo di una proficua collaborazione;
- costruire una visione della musica intesa come bene culturale, espressione di relazioni umane, capace di indirizzare la formazione del gusto estetico e la disposizione critica della persona;
- favorire con la propria struttura organizzativa, la realizzazione di programmi e iniziative culturali, anche in collaborazione con i gruppi e le associazioni locali;
- incentivare la valorizzazione del patrimonio musicale della tradizione sarda;
- promuovere conferenze, dibattiti, mostre, concerti, studi, ricerche e ogni altra attività utile alla diffusione della cultura in genere e di quella musicale in particolare.

### **ART. 4 – OBBLIGO DI CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

Il servizio di gestione della Scuola Civica di Musica dovrà essere garantito con continuità e, pertanto, non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato senza il preventivo benestare della Stazione concedente, salvo comprovati casi di forza maggiore.

Al fine di garantire la continuità del servizio, in caso di assenza del personale amministrativo, del personale docente o dei custodi, il Concessionario dovrà assicurare la sua tempestiva sostituzione. In caso di interruzione o arbitrario abbandono del servizio nonché in caso di sospensione dello stesso per più di 15 giorni, la Stazione concedente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 20 del presente Capitolato Speciale, con risarcimento del danno e incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di sospensione del servizio sino a 15 giorni, troveranno applicazione le penali di cui all'art. 19, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

### **ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione del servizio di gestione della Scuola Civica di Musica avrà la durata di tre annualità didattiche (2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023), rinnovabile per un ulteriore triennio, a decorrere dalla data di consegna del servizio. L'attivazione dei corsi dovrà avvenire entro il 10 novembre 2020, nel rispetto del calendario delle lezioni presentato dal Concessionario.

### **ART. 6 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E VALORE DEL CONTRIBUTO COMUNALE IN CONTO GESTIONE**

Il valore stimato della concessione, costituito dal fatturato del Concessionario e riferito all'intera durata del contratto di concessione, compreso il triennio di eventuale rinnovo, è pari a presunti € 630.000,00 (€ 105.000,00 annui). Detto importo è calcolato tenuto conto degli introiti presunti derivanti dal pagamento delle tariffe da parte degli utenti, dai proventi derivanti dall'utilizzo dei locali in concessione per attività direttamente gestite dal Concessionario, dal contributo regionale ai sensi della L.R. 28/1997, da proventi o contributi di soggetti pubblici o privati, nonché del contributo comunale in conto gestione, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario nella gestione del servizio, come definito dall'art. 3, lett. fff), del D. Lgs. n. 50/2016, e quale compensazione dei minori introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe ridotte a

favore degli utenti residenti nel Comune di Selargius. Il valore stimato della concessione potrà variare in relazione all'effettiva entità del contributo regionale ex L.R. 28/1997, all'importo dei proventi derivanti dall'utilizzo dei locali in concessione per attività direttamente gestite dal Concessionario ed al numero degli alunni iscritti. Il valore del contributo comunale in conto gestione, compreso il triennio di eventuale rinnovo, soggetto a ribasso in sede di gara, è stabilito in ragione di € 180.000,00, pari ad annuali € 30.000,00. Non sono ammesse offerte di importo uguale o di importo superiore al contributo comunale come sopra stabilito.

Ai fini della formulazione dell'offerta si forniscono i seguenti dati informativi:

- alunni frequentanti nell'anno scolastico 2019/20 : n. 94, di cui n. 53 residenti e n. 41 non residenti;
- spese annue di funzionamento, desunte dai due ultimi esercizi finanziari, per complessivi € 104.622,00:
  - funzionamento e gestione dei corsi: € 57.606,00 (emolumenti direttore e docenti e relativi oneri INPS-INAIL-IRAP, calcolati sulla base del compenso al direttore stabilito in € 21.000,00 frazionato in 11 mensilità e del compenso orario per i docenti stabilito in € 22,00);
  - addetto di segreteria LIV. 3: € 4.228,00 per 9 mesi, da ottobre a giugno (costo mensile lordo onnicomprensivo pari ad € 469,81 calcolato sulla base di n. 9 ore settimanali);
  - addetto di portineria LIV. 2: € 13.453,00 per 7 mesi, da novembre a maggio (costo mensile lordo onnicomprensivo pari ad € 1.921,89 calcolato sulla base di n. 36 ore settimanali);
  - altri oneri di gestione ordinaria e straordinaria: € 22.970,00 (pulizia locali, telefonia mobile e internet, corsi di formazione, consulenza contabile e del lavoro, coperture assicurative varie, aggiornamenti software e servizi informatici, interventi vari di manutenzione ordinaria, acquisto materiali didattici e materiali di consumo per l'attività didattica, organizzazione manifestazioni collaterali e integrative ecc.)
  - spese consumi energia elettrica: € 3.965,00;
  - spese consumi acqua: € 2.400,00;

#### **ART. 7 – CORSI DA GARANTIRE**

Il Concessionario del servizio dovrà garantire la regolare prosecuzione dei seguenti corsi, sia individuali che collettivi, regolarmente funzionanti nell'anno scolastico 2019/2020 (il numero degli allievi ed il numero delle ore settimanali sono indicati a titolo informativo):

	<b>CORSI</b>	<b>ALLIEVI</b>	<b>ORE SETTIMANALI</b>	<b>INCONTRI</b>
<b>1</b>	chitarra	11	5,5	25
<b>2</b>	violino	10	5	25
<b>3</b>	pianoforte moderno	15	7,5	25
<b>4</b>	canto lirico	6	3	25
<b>5</b>	batteria e percussioni	5	2,5	25
<b>6</b>	flauto	7	3,5	25

<b>7</b>	pianoforte classico	22	11	25
<b>8</b>	vocalità d'insieme, ritmica e teoria	94	5	25
<b>9</b>	musica d'insieme	94	5	25
<b>10</b>	propedeutica	3	1	25
<b>11</b>	guida all'ascolto	94	1	25
<b>12</b>	canto moderno	10	5	25
<b>13</b>	sassofono	5	2,5	25

Prima dell'avvio dei summenzionati corsi, qualora il Concessionario, valutati il numero delle iscrizioni pervenute e le richieste dell'utenza, ritenga di attivare ulteriori corsi, dovrà formulare tempestivamente la relativa proposta alla Stazione concedente per l'eventuale accoglimento della stessa. Gli eventuali corsi aggiuntivi dovranno essere individuati fra quelli approvati dalla Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione Giunta Regionale n. 41/3 del 15/2012, allegato B - "Elenco e denominazioni delle discipline di insegnamento curricolari che si possono impartire nelle scuole civiche di musica della Sardegna".

L'attivazione di ulteriori corsi dovrà comunque avvenire nell'ottica del mantenimento costante dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio. Resta in capo esclusivamente al concessionario il rischio economico del servizio e la copertura di eventuali perdite e/o disavanzi accertati che siano imputabili ad atteggiamenti omissivi, distorsivi ed elusivi, ritardi negli adempimenti, contenziosi, o incurie e negligenza del medesimo Concessionario. La particolare forma di affidamento della gestione impone pertanto al Concessionario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata operando scelte mirate.

## **ART. 8 – TARIFFE E PROVENTI DELLA GESTIONE**

Spetta al Concessionario la determinazione delle tariffe da applicare agli utenti. Le tariffe, ove possibile, dovranno essere in linea con quelle applicate nelle altre scuole civiche di musica limitrofe. E' fatto obbligo al Concessionario di applicare agli utenti residenti nel Comune di Selargius le seguenti riduzioni rispetto alle tariffe applicate agli utenti non residenti:

utenti con ISEE fino ad € 7.000,00: riduzione del 30%;

utenti con ISEE compreso fra € 7.000,01 ed € 14.000,00: riduzione del 20%;

Si comunicano, a titolo informativo, le tariffe vigenti nell'anno scolastico 2019/20, indistintamente per utenti residenti e non residenti:

- quota annua di iscrizione: € 40,00
- quota annua di frequenza corsi collettivi: € 140,00
- quota annua di frequenza corsi individuali: € 210,00
- quota annua di assicurazione: € 6,00

Al Concessionario spettano tutti i proventi della gestione dei corsi della Scuola Civica di Musica; gli utenti iscritti dovranno, pertanto, versare la quota di iscrizione e le rette direttamente al Concessionario del servizio. Il Concessionario, prima dell'avvio dei corsi, dovrà comunicare alla Stazione concedente le tariffe stabilite e le modalità ed i termini per la gestione e per l'introito delle rette di iscrizione e di frequenza degli utenti, predisponendo un apposito regolamento per il funzionamento della Scuola Civica di Musica, da consegnarsi agli utenti all'atto dell'iscrizione.

il Concessionario potrà liberamente stabilire l'importo delle tariffe da applicare agli utenti. Le tariffe, ove possibile, dovranno essere in linea con quelle applicate nelle altre scuole civiche di musica limitrofe. E' fatto obbligo al Concessionario di applicare agli utenti residenti nel Comune di Selargius le seguenti riduzioni rispetto alle tariffe applicate agli utenti non residenti:

utenti con ISEE fino ad € 7.000,00: riduzione del 30%;

utenti con ISEE compreso fra € 7.000,01 ed € 14.000,00: riduzione del 20%;

utenti con ISEE superiore ad € 14.000,00: nessuna riduzione;

In ogni caso, la gestione delle rette di iscrizione e di frequenza, il loro introito ed eventuali perdite causate dal mancato pagamento delle stesse da parte degli utenti rimangono a totale ed esclusivo carico del Concessionario. Spettano al Concessionario anche i proventi derivanti dall'utilizzo dei locali assegnati per finalità diverse da quelle afferenti l'attività didattica della Scuola Civica di Musica, anche con svolgimento in orari diversi da quelli dell'attività didattica e nei periodi di interruzione della stessa attività, purché tali iniziative siano compatibili con la destinazione d'uso dei locali medesimi.

## **ART. 9 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO COMUNALE IN CONTO GESTIONE**

Il pagamento da parte della Stazione concedente del contributo comunale in conto gestione di cui al precedente art. 6, al netto del ribasso formulato in sede di gara, sarà corrisposto in tre rate annuali, secondo le seguenti modalità:

- 30 novembre di ogni annualità didattica, per il 40% del contributo;
- 28 febbraio di ogni annualità didattica, per il 30% del contributo.
- 30 giugno di ogni annualità didattica, per il 30% del contributo.

Il pagamento delle predette rate avverrà previa presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il regolare versamento di tutti i contributi assicurativi, previdenziali, ecc. dovuti per legge, nonché l'avvenuta retribuzione di tutto il personale impiegato nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di riferimento. Con il contributo comunale di cui al presente articolo si intendono interamente compensati dalla Stazione concedente tutti i costi, nessuno escluso, che il Concessionario sosterrà per la corretta gestione della Scuola Civica di Musica.

La Stazione concedente provvederà all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità da parte del Concessionario rispetto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. Il Concessionario si impegna a comunicare alla Stazione concedente, prima della sottoscrizione del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

## **ART. 9/bis - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE EX LR. N. 28/1997**

La Stazione concedente provvederà a trasferire al Concessionario i contributi assegnati dalla Regione Sardegna ai sensi della L.R. n. 28/1997 "Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica", sia in acconto che a saldo, non appena l'amministrazione regionale ne avrà disposto l'accreditamento sul bilancio comunale. L'importo effettivo di tale contributo verrà annualmente stabilito dall'amministrazione regionale in coerenza con i propri atti di programmazione degli interventi di sostegno alle scuole civiche di musica ed in applicazione dei criteri approvati con deliberazione Giunta Regionale n. 41/3 del 15/2012, allegato A.

## **ART. 10 – LOCALI E BENI STRUMENTALI CONCESSI IN USO**

Per lo svolgimento delle attività affidate, la Stazione concedente assegna in uso al Concessionario, a titolo gratuito, i locali ubicati presso la sede della Scuola Civica di Musica, situata in Selargius, via Milazzo n. 7. Unitamente ai suddetti locali sono concessi in uso anche gli arredi e la strumentazione ivi presente, come da allegato inventario (Allegato “C”). All’atto della consegna degli stessi, la Stazione concedente redigerà apposito verbale che sarà sottoscritto dal Concessionario.

I locali, gli arredi e gli strumenti che vengono consegnati dovranno essere destinati dal Concessionario esclusivamente all’uso previsto dal presente Capitolato Speciale.

Al termine della concessione, il Concessionario dovrà restituire alla Stazione concedente i locali, gli arredi e gli strumenti nello stesso stato in cui gli stessi sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d’uso. Eventuali integrazioni nelle dotazioni strumentali e/o negli arredi effettuate dal Concessionario durante il periodo contrattuale, rimarranno di proprietà dello stesso e dovranno essere rimosse al termine della concessione a cura e spese di quest’ultimo senza dar luogo ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

Durante gli orari di apertura della Scuola Civica di Musica il Concessionario dovrà assicurare la custodia dei locali concessi in uso e la sorveglianza dei beni e degli strumenti concessi in dotazione dalla Stazione concedente.

## **ART. 11 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Nell’ambito della concessione di cui al presente Capitolato Speciale, oltre a quanto previsto nel precedente art. 10, il Concessionario dovrà:

1. predisporre il progetto didattico dei corsi ed il relativo piano annuale di offerta formativa, ove siano esplicitati gli obiettivi e l’indirizzo artistico, i contenuti e le metodologie didattiche, i corsi ed il relativo calendario nonché le iniziative e gli eventi che si intendono realizzare. Il progetto dovrà obbligatoriamente prevedere idonee modalità di didattica a distanza nell’ipotesi in cui debba essere sospesa, nell’ambito dell’adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’attività didattica in presenza. La durata dei corsi annuali non dovrà essere inferiore alle 25 settimane di lezione;
2. curare l’organizzazione e la gestione di tutte le attività afferenti alla Scuola Civica di Musica, garantendo l’apertura della Scuola dal lunedì al sabato per almeno 6 ore nella fascia pomeridiana e serale e con facoltà di estendere l’orario anche alla fascia antimeridiana in relazione alle attività da svolgere;
3. curare l’organizzazione e la pubblicizzazione dei corsi, delle iniziative e degli eventi, convenendo di volta in volta con la Stazione concedente il possibile inserimento del logo comunale nel relativo materiale informativo/pubblicitario;
4. attivare e gestire, a proprie cura e spese, una segreteria amministrativa disponibile e raggiungibile anche telefonicamente dagli utenti. Il servizio di segreteria dovrà garantire l’apertura al pubblico per almeno 3 giorni alla settimana e per almeno 3 ore giornaliere;
5. raccogliere, a propria cura e spese, le iscrizioni degli utenti presso la struttura comunale messa a disposizione dall’Ente;
6. presentare alla Stazione concedente, prima dell’inizio del servizio, il prospetto delle tariffe applicate agli utenti, nonché il calendario dei corsi con i relativi iscritti;
7. concordare con la Stazione concedente le modalità ed i termini per la gestione e per l’introito delle rette di iscrizione e di frequenza degli utenti, predisponendo un apposito regolamento per il funzionamento della Scuola Civica di Musica, da consegnarsi agli utenti all’atto dell’iscrizione;
8. individuare e trasmettere alla Stazione concedente il nominativo di un referente del servizio;
9. garantire le sostituzioni del personale assente a qualsiasi titolo;
10. richiedere ed introitare le quote di iscrizione e le rette di frequenza degli allievi, effettuare i solleciti in caso di ritardato o mancato pagamento, curare e gestire il recupero delle insolvenze;

11. predisporre appositi registri per ciascun corso, recanti il nominativo del docente, le iscrizioni e la frequenza da parte degli iscritti;
12. aprire e chiudere i locali ove si svolgono i servizi e le attività della Scuola Civica di Musica;
13. sorvegliare i locali e custodire i beni della Scuola Civica di Musica durante lo svolgimento dei corsi e delle attività;
14. assumersi integralmente la responsabilità della vigilanza sui minori che frequentano i corsi;
15. informare tempestivamente la Stazione concedente, in caso di infortunio occorso agli utenti, fornendo una relazione dettagliata dell'accaduto;
16. presentare alla Stazione concedente, entro il mese di luglio di ciascun anno, un rendiconto dettagliato dell'attività svolta, compreso anche il bilancio di fine corso;
17. consentire, in qualunque momento, al personale della Stazione concedente l'accesso alle strutture ove hanno sede le attività ed i corsi della Scuola Civica di Musica, al fine di verificare il corretto svolgimento del servizio, anche durante l'orario delle lezioni;
18. farsi carico di tutti gli oneri accessori (ad es. pubblicità, organizzazione, diritti SIAE ecc.) collegati all'attività didattica ed alle esecuzioni di concerti, saggi e manifestazioni musicali;
19. utilizzare e far utilizzare correttamente e con diligenza dall'utenza e da tutto il personale del Concessionario stesso le strutture, i beni e gli strumenti messi a disposizione dalla Stazione concedente;
20. segnalare tempestivamente alla Stazione concedente tutte le situazioni che il Concessionario ritiene possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi, così come ogni eventuale anomalia, guasto, malfunzionamento o danno ai beni e alle strutture di proprietà comunale utilizzate;
21. predisporre tutti gli atti contabili ed amministrativi (bilanci, relazioni, elenchi degli allievi, ecc) necessari ai fini dell'ottenimento e regolare rendicontazione, da parte della Stazione concedente, dei contributi di cui alla L. R. n. 28/1997.
22. provvedere al mantenimento in perfetto stato di efficienza e di conservazione dei locali, degli arredi, degli impianti tecnologici e delle attrezzature concessi in uso dalla Stazione concedente per il funzionamento della Scuola Civica di Musica, eseguendo a propria cura e spese i relativi interventi di manutenzione ordinaria;
23. provvedere alla manutenzione ordinaria e alle accordature degli strumenti musicali di proprietà comunale,
24. provvedere all'acquisto di tutto il materiale di cancelleria necessario per lo svolgimento del servizio.
25. provvedere al pagamento delle spese di energia elettrica e di consumo idrico, nonché alle spese delle utenze telefoniche e di internet.
26. adottare la Carta dei Servizi, da sottoporre alla preventiva approvazione della Stazione concedente;
27. effettuare nei mesi di gennaio e maggio il monitoraggio dei servizi offerti attraverso specifica scheda di valutazione somministrata agli utenti, preventivamente concordata con la Stazione concedente, ed inviare alla stessa le relative risultanze.

Saranno invece a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti adempimenti:

1. mettere a disposizione dell'aggiudicatario, in comodato gratuito, una sede adeguata per i corsi di musica;
2. provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria da eseguire sul predetto immobile;
3. fornire gli arredi, gli strumenti e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività formative, come da allegato inventario (Allegato "C");

## **ART. 12 – OBBLIGHI IN ORDINE AL PERSONALE ASSUNTO**

Per l'espletamento dei servizi oggetto della concessione, il Concessionario dovrà avvalersi delle seguenti figure professionali:

- un direttore didattico, che curi la realizzazione dell'indirizzo didattico/artistico della Scuola Civica di Musica e del progetto formativo offerto, che si occupi della gestione didattica della Scuola e che coordini l'azione dei docenti, formulando d'intesa con gli stessi i programmi didattici e le produzioni artistiche. Il Direttore dovrà essere in possesso di almeno un Diploma di Conservatorio di Musica (vecchio ordinamento) o di un Diploma Accademico di Conservatorio di II livello o equipollenti oppure di una laurea DAMS ad indirizzo musicale e avere ricoperto incarichi di Direttore o docente presso Conservatori o Istituti musicali pareggiati o Scuole Civiche per almeno tre anni. Il Direttore, in conformità ai criteri approvati dalla Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione Giunta Regionale n. 41/3 del 15/2012, allegato A - "Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica", deve essere selezionato attraverso una delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente e non deve ricoprire il medesimo ruolo in altre scuole civiche di musica della Regione;
- docenti qualificati, in possesso delle competenze professionali e dei requisiti e titoli di studio minimi richiesti dalle vigenti disposizioni in materia per l'insegnamento delle singole discipline musicali ( diploma di Conservatorio di Musica o Diploma Accademico di Conservatorio di 1° livello o titoli equipollenti attinenti all'insegnamento richiesto, compresa la laurea al DAMS). I docenti, in conformità ai predetti criteri, devono essere selezionati attraverso una delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente;
- un addetto di portineria, cui sarà affidata l'apertura e la chiusura delle sedi dei corsi, nonché la sorveglianza dei locali stessi e dei beni strumentali durante lo svolgimento delle lezioni;
- un addetto di segreteria, cui competono tutte le funzioni e le responsabilità amministrative e, in particolare, la parte amministrativa e gestionale riguardante allievi e docenti. Tale figura dovrà almeno essere in possesso del diploma di scuola superiore ed essere idoneo a garantire il coordinamento amministrativo tra il Concessionario e il competente ufficio della Stazione concedente.

Nei confronti del personale impiegato, il Concessionario è tenuto a rispettare la normativa del lavoro e ad applicare il trattamento giuridico ed economico (retributivo, contributivo, previdenziale, assistenziale, assicurativo e sanitario) previsto dalla normativa vigente e/o di settore nonché da eventuali contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Al fine di consentire le dovute verifiche in materia, il Concessionario è inoltre obbligato a trasmettere alla Stazione concedente, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato, la copia dei contratti individuali di lavoro nonché la copia dei *curricula* professionali dei docenti.

Il Concessionario è tenuto a comunicare alla Stazione concedente qualsiasi variazione e modifica che interverrà, nel corso dell'esecuzione della concessione, nei rapporti di lavoro con il succitato personale o con il nuovo personale che verrà eventualmente assunto o incaricato.

Con riferimento ai docenti e al direttore didattico, ogni eventuale sostituzione di dette figure dovrà avvenire con altra figura professionale in possesso di analoghi titoli e, per quanto il riguarda il direttore didattico, anche un equivalente curriculum.

Nel caso in cui venga accertata l'inottemperanza agli obblighi in materia di retribuzione e contribuzione previsti dalle normative vigenti, la Stazione concedente procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 20, con incameramento della cauzione definitiva, senza che il Concessionario possa opporre eccezioni alla Stazione concedente né avanzare richieste a titolo di risarcimento dei danni.

### **ART. 13 – OBBLIGHI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Al Concessionario viene richiesto di adempiere agli obblighi normativi previsti dalla D.Lgs. n. 81/2008 "Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro" in quanto il Concessionario risulta a



tutti gli effetti "datore di lavoro". In particolare dovrà tenere in perfetta efficienza gli apparati e le attrezzature di pronto soccorso con reintegro di materiale a carico del gestore, e provvedere alla nomina del responsabile della sicurezza, da comunicare alla Stazione concedente all'inizio delle attività. Sono inoltre a carico del Concessionario gli adempimenti inerenti la formazione del personale, la definizione di piani di sicurezza e relativi programmi, e in generale ogni altro obbligo datoriale o connesso, anche indirettamente all'utilizzo di personale. Il Concessionario dovrà far pervenire, prima della firma del contratto, il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo all'attività oggetto della concessione, così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

Si dà atto che non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 in quanto le modalità di erogazione del servizio escludono la possibilità di interferenze. Resta ovviamente immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione dei rischi propri dell'attività e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008.

#### **ART. 14 - CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

La Stazione concedente si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali e al presente Capitolato Speciale. Il Concessionario e tutto il personale da esso impiegato dovranno fornire la massima collaborazione, consentendo alla Stazione concedente l'accesso alle sedi, alle strutture e ai luoghi utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento del servizio.

Nel caso in cui, in esito ai controlli, la Stazione concedente dovesse rilevare gravi carenze qualitative nell'erogazione dei servizi e/o inottemperanze alle disposizioni contrattuali o a quelle del presente Capitolato Speciale, la stessa si riserva di applicare le penali previste e, nei casi di cui all'art. 20, di risolvere il contratto, con diritto al risarcimento dei danni ed all'incameramento della cauzione definitiva.

#### **ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL RAMO D'AZIENDA E DEI CREDITI**

È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di concessione a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016.

Sono fatti salvi i casi di cessione di ramo d'azienda, trasformazione, fusione e scissione del Concessionario per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c. e dell'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

La cessione del credito è consentita alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 16 – SUBAPPALTO**

Non è ammessa, in relazione alla particolare natura del servizio, la cessione ed il subappalto, anche parziale, del servizio medesimo

#### **ART. 17 – GARANZIA DEFINITIVA**

Il Concessionario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo d'aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia deve

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Resta salvo, per la Stazione concedente, l'esperimento di ogni azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione concedente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Concessionario, prelevandone l'importo dai corrispettivi della concessione.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Si applicano, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, le disposizioni di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **ART. 18 – COPERTURE ASSICURATIVE**

Il Concessionario assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Stazione concedente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto imputabile al Concessionario stesso o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni. A tal fine il Concessionario dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, inclusa la concessione in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione concedente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Stazione concedente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sul Concessionario. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione della Stazione concedente, per fatto e colpa del Concessionario. Il Concessionario è tenuto a consegnare alla Stazione concedente copia delle quietanze di pagamento del premio relativo al periodo di rinnovo della copertura assicurativa entro 20 giorni dall'avvenuto pagamento.

## **ART. 19 - INADEMPIENZE E PENALITÀ**

La Stazione concedente si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle attività oggetto del presente appalto senza che il Concessionario possa nulla eccepire.

Il Concessionario deve garantire tutte le condizioni del presente capitolato pena la rescissione del contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente capitolato, la Stazione concedente notificherà al Concessionario formale diffida ad adempiere entro il termine dalla stessa stabilito, specificando dettagliatamente le contestazioni. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.

La penale potrà essere detratta dalla prima fattura emessa a seguito della definizione della contestazione. Non si dovrà applicare per ritardi imputabili alla Stazione concedente ovvero derivanti da causa di forza maggiore o caso fortuito.

Le penali sono così quantificate:

- euro 600,00 in caso di ogni singola violazione delle norme del presente capitolato;

- euro 400,00 in caso di ogni singola violazione della programmazione artistica non debitamente comunicata e/o autorizzata alla Stazione concedente dalla quale derivi una diminuzione del servizio offerto;
- euro 300,00 in caso di ogni singola violazione dei servizi forniti a seguito di reclamo ufficiale alla Stazione concedente;
- euro 300,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento dei compensi al personale impiegati nel presente appalto.
- euro 200,00 per ogni giorno di interruzione dei servizi oggetto del presente capitolato o espletati in modo non conforme alle norme contrattuali.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità e iter procedurale:

- a) la Stazione concedente contesta il fatto al Concessionario nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- b) il Concessionario, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, potrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- c) la Stazione concedente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta al Concessionario.

In caso di applicazione della penale, la Stazione concedente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, fatta salva comunque la facoltà per la Stazione concedente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della cauzione definitiva; in tale ultimo caso, sarà onere del Concessionario ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione definitiva stessa.

#### **ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLASUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Costituisce grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del codice civile, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
Assunzione del servizio da parte del Concessionario oltre il 15° giorno dalla data stabilita
Sospensione del servizio per un periodo superiore a 15 giorni
Mancata ottemperanza del Concessionario agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, giuridici o contrattuali verso il personale dipendente o incaricato per lo svolgimento dei servizi affidati
Mancata osservanza degli obblighi di comportamento previsti dal codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 per i dipendenti pubblici, che si estende anche al personale del Concessionario
Mancata osservanza delle norme di sicurezza e/o delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008
Cessione totale o parziale del contratto/ sub concessione non autorizzata
Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i.
Mancata reintegrazione della cauzione definitiva di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale entro il termine assegnato dalla Stazione concedente

Inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Stazione concedente e/o all'utenza
--

Reiterazione per 3 volte della medesima inosservanza con irrogazione della relativa penale nell'arco dell'intera durata della concessione
---

In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione concedente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni al secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, ai successivi classificati, seguendo l'ordine di graduatoria.

#### **ART. 21 – RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE CONCEDENTE**

In qualunque momento dell'esecuzione del servizio, la Stazione concedente può recedere unilateralmente dal contratto per motivi di pubblico interesse, facendo salva la conclusione dell'annualità didattica in corso. La Stazione concedente dovrà darne motivato preavviso al Concessionario almeno 60 giorni prima con comunicazione inviata tramite PEC.

#### **ART. 22 - CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE**

In osservanza delle norme anticorruzione, il Concessionario, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione concedente, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il contratto concluso in violazione di tale norma è nullo.

#### **ART. 23 – IMPOSTE, TASSE E VINCOLI CONTRATTUALI**

Il Concessionario, entro dieci giorni decorrenti dalla data del ricevimento della lettera con la quale viene comunicata l'aggiudicazione (subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta o, comunque, necessari per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto) deve far pervenire, a pena di decadenza, la documentazione richiesta nonché tutto quanto previsto dalla legge in materia di contratti d'appalto.

La sottoscrizione del contratto, redatto in forma pubblico-amministrativa a cura del Segretario Generale, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte del Concessionario, di tutta la documentazione oggetto del presente appalto nonché delle leggi e disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia. Sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di contratto, le spese ed i diritti di segreteria, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa.

#### **ART. 24 – SICUREZZA E RISCHI DA INTERFERENZE**

Il concessionario è obbligato al rispetto delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, restando a suo completo carico tutte le spese necessarie per l'attuazione delle norme medesime. Il nominativo del responsabile della sicurezza dovrà essere comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale. Si dà atto che non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 in quanto le modalità di erogazione del servizio escludono la possibilità di interferenze. Resta ovviamente immutato l'obbligo del concessionario di redigere un apposito documento di valutazione dei rischi propri dell'attività e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008.

## **ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento Europeo generale sulla protezione dei dati (GDPR n. 679/2016), i dati personali forniti dal Concessionario verranno raccolti e trattati dalla Stazione concedente per le finalità di gestione della presente concessione. Il Concessionario sarà nominato Responsabile del trattamento esterno ai sensi del Regolamento di cui sopra.

## **ART. 26 – CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che insorgessero tra la Stazione concedente ed il Concessionario in relazione all'applicazione del contratto, se non risolte in via conciliativa fra le parti, saranno affidate al giudizio del Giudice Ordinario. Foro competente è quello di Cagliari.

## **ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto e disposto dal presente Capitolato Speciale si applicano le disposizioni di legge vigenti, le norme del Codice Civile ed ogni altra norma o disposizione in materia, emanata o emananda.